

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-4468 del 30/09/2019
Oggetto	Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone - Via Pietà n. 68. Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta e rottamazione ai sensi del D.Lgs. 209/03.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-4609 del 30/09/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	TAMARA MORDENTI

Questo giorno trenta SETTEMBRE 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, TAMARA MORDENTI, determina quanto segue.

Oggetto: Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. Ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** con sede legale e impianto in Comune di Savignano sul Rubicone - Via Pietà n. 68. **Autorizzazione unica per l'esercizio del centro di raccolta e rottamazione ai sensi del D.Lgs. 209/03.**

LA DIRIGENTE

Vista l'istruttoria della responsabile del procedimento di seguito riportata;

Viste:

- la parte quarta del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la L.R. n. 13/2015 con cui la Regione Emilia-Romagna ha disciplinato il riordino e l'esercizio delle funzioni in materia di Ambiente ed Energia, stabilendo che le funzioni svolte su delega regionale dalle Province fino al 31.12.2015 debbano essere esercitate dalla medesima Regione per il tramite di Arpae che è subentrata nella titolarità dei procedimenti autorizzatori a far data dal 01.01.2016;

Dato atto che con autorizzazione rilasciata con Delibera di G.P. n. 85/17156 del 24.02.2009 e s.m.i. avente validità fino al 30.09.2019 è stata autorizzata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 la gestione del centro di raccolta e rottamazione sito in Comune di **Savignano sul Rubicone - Via Pietà n. 68**, di titolarità della ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo**;

Vista la domanda di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione suddetta, presentata dalla ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** in data 16.12.2018, PGFC n. 21153, 21154 e 21115 del 17.12.2018;

Evidenziato che con il rinnovo in oggetto la ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** chiede altresì:

1. il rilascio di autorizzazione unica comprensiva delle seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia (AUA Determina Provinciale 1536/2014);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (nuova autorizzazione);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (nuova autorizzazione)
 - parere/nulla osta acustico;
2. di apportare le seguenti principali modifiche:
 - modifica dell'organizzazione dell'impianto, con individuazione anche di nuovi settori per la gestione dei rifiuti;
 - modifica in aumento della superficie dell'impianto e correzione di alcuni errori planimetrici a seguito di rilievi topografici più accurati e aggiornati;
 - esclusione di un locale del capannone dall'autorizzazione;
 - rinnovo dell'operazione di recupero R4 solo su 4 codici EER;
 - eliminazione dei seguenti codici EER: 150104, 200140, e 160103
 - gestione di nuove tipologie di rifiuti classificate con codici EER 160120 - 160214 - 160216 -170111, 160601*, tra cui rifiuti rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 49/14 (RAEE);
 - aumento di 1,2 t del quantitativo totale dei rifiuti gestiti;
 - inserimento della autorizzazione alle emissioni in atmosfera per attività di taglio a caldo;

- collocazione di una pressa fissa di proprietà nel settore adibito alla riduzione volumetrica (settore D)

Vista la comunicazione di avvio del procedimento, inviata alla ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** ai sensi degli artt. 7 e 8 della L. 241/90 e s.m.i. con nota PGFC n. 21799 del 27.12.2018;

Considerato che con DET-AMB-2019-419 del 29.01.2019 è stata rilasciata la proroga della suddetta autorizzazione fino al 30.09.2019 al fine di permettere alla ditta la prosecuzione dell'attività di recupero rifiuti in attesa della conclusione del procedimento di rinnovo in corso;

Vista la documentazione integrativa trasmessa volontariamente dalla ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo**, in data 04.02.2019, acquisita al PG n. 18087 del 04.02.2019

Vista l'istruttoria della Conferenza dei Servizi nella seduta del 21.02.2019, nella quale tra l'altro si è ritenuto necessario acquisire specifica documentazione integrativa, richiesta alla ditta in oggetto con nota PG n. 47314 del 25.03.2019;

Vista la documentazione integrativa presentata dalla ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** in data 30.05.2019, PG n. 85906 e 859013 del 30.05.2019 e in data 06.09.2019, PG n. 138759 del 09.09.2019;

Vista la nota acquisita al PG n. 140080 del 11.09.2019 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, non potendo partecipare alla seduta, ha trasmesso il verbale del sopralluogo eseguito presso la ditta in data 05.06.2019, precisando che in caso di modifiche a quanto già autorizzato il responsabile legale dell'attività è tenuto ad attivare le procedure di cui al D.P.R. 151/11 e al D.M. 07/08/2012;

Considerato che il rappresentante del Comune di Savignano sul Rubicone nella seduta della Conferenza del 20.09.2019 ha comunicato quanto di seguito riportato:

- in data 25.07.2019 con nota prot. Com.le n. VI-9-16193 ha rilasciato la modifica di AUA inerente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (DET-AMB-2019-3374 del 12/07/2019). Tale autorizzazione e le relative prescrizioni verranno ricomprese e sostituite dall'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06. Chiede inoltre che la prescrizione n. 6 venga modificata come di seguito riportato:

- *6) dovrà essere installato entro 4 mesi un pozzetto di ispezione immediatamente a valle della seconda fossa Imhoff prima che lo scarico confluisca in altro scarico o si immetta nel recettore finale. La ditta dovrà comunicare al Comune e ad Arpae l'avvenuta installazione del pozzetto di ispezione.*

- ha consegnato in Conferenza copia della SCEA relativa a Paolo Paglierani consegnata in Comune in data 27.08.2019 e quella relativa a Galassi Emilio (proprietario di un'area dell'impianto) consegnata in Comune il 10.09.2019

- relativamente all'impatto acustico comunica il nulla osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae, con il dimezzamento dei tempi relativi alle misurazioni fonometriche e all'invio della relazione tecnica. Dovrà essere pertanto comunicata ad Arpae e al Comune l'inizio attività nella nuova configurazione.

Acquisita al PG n. 149748 del 30.09.2019 la relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Arpae resa nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.09.2019;

Dato atto che la Conferenza di Servizi ha concluso la seduta del 20.09.2019, esprimendo all'unanimità, **parere**

favorevole al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione vigente nel rispetto di specifiche prescrizioni riportate nel dispositivo e negli allegati del presente atto.

Dato che con nota acquisita al PG n. 146499 del 24.09.2019, la ditta ha trasmesso l'elaborato "Relazione tecnica e manuale operativo per la gestione dell'impianto", Rev. 4, datato settembre 2019, rettificato alle pag. 14-15 e 33, secondo quanto richiesto in Conferenza e che pertanto non è necessario inserire la prescrizione relativa alla presentazione dello stesso;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal Responsabile dell'endo-procedimento relativo all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera e dal Responsabile dell'Unità Infrastrutture Fognarie depositate agli atti dell'Unità Impianti in data 30.09.2019;

Visti in particolare gli **elaborati progettuali** di seguito indicati:

Elaborati acquisiti al PG n. 21153 del 17.12.2019

1. Valutazione previsionale di impatto acustico, Rev. 0 del 11.12.2018, a firma del TCA Dr. C. Bonfè

Elaborati acquisiti al PG n. 21155 del 17.12.2019

2. Domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera, Rev. 0 del 11.12.2018, a firma del Dr. C. Bonfè

Elaborati acquisiti al PG n. 85913 del 30.05.2019

3. Procedura per il controllo radiometrico, rev. 3.1 del 23.05.2019, a firma dell'E.Q. Dr. G. Galassi
4. Asseverazione delle superfici, datata 21.05.2019, a firma dell'Ing. O. Silvagni

Elaborati acquisiti al PG n. 138759 del 09.09.2019 a firma dell'Ing. O. Silvagni

5. Tav. 1 – Stato di progetto – Planimetria Settori di lavorazione – Rev. 3 del 14.08.2019
6. Tav. 2 Stato di progetto - Schema della rete fognaria e trattamento dei reflui, Rev. 3 del 14.08.2019, scala 1:200
7. Relazione idraulica, datata 14.08.2019, Rev. 3 del 14.08.2019

Elaborati acquisiti al PG n. 146499 del 24.09.2019

8. "Relazione tecnica e manuale operativo per la gestione dell'impianto", Rev. 4, datato settembre 2019, a firma del legale rappresentante della ditta

Elaborati cartacei presentati nella seduta della Conferenza del 20.09.2019, acquisiti al PG n. 149836 del 30.09.2019, a firma dell'Ing. O. Silvagni

9. Piano di ripristino pavimentazioni e modalità gestionale transitoria
10. Planimetria in Modalità gestionale transitoria

Dato atto altresì che la ditta è in possesso dei seguenti certificati, acquisiti al PGFC n. 21153 del 17.12.2019, rilasciati da Certiquality S.r.l. in data 07.06.2017, aventi validità fino al 06.06.2020:

- Certificato n. 21045 ai sensi del Reg. (UE) del Consiglio Europeo del 31.03.2011 n. 333;
- Certificato n. 21044 ai sensi del Reg. (UE) della Commissione del 25.07.2013 n. 715;

Preso atto che nella tavola 5A del PTCP della Provincia di Forlì-Cesena l'impianto della ditta in oggetto è localizzato in area disponibile per la localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti;

Visto il Piano Regionale Gestione Rifiuti di cui alla D.A.L. n. 67 del 03.05.2016, con particolare riferimento all'art. 25, comma 1 delle Norme Tecniche di Attuazione;

Dato atto che l'art. 208, comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;

Ritenuto pertanto opportuno rinnovare l'autorizzazione unica in oggetto ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, in conformità alle conclusioni della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.09.2019, ricomprendendo e sostituendo con la presente autorizzazione:

- autorizzazione alla gestione rifiuti (rinnovo con modifiche);
- autorizzazione allo scarico acque di prima pioggia e di dilavamento meteorico (rinnovo senza modifiche);
- autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (nuova autorizzazione);
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera (nuova autorizzazione);
- nulla osta ai sensi della L. 447/95;

Dato atto che è stata acquisita in data 02.08.2019 comunicazione antimafia liberatoria per la ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.Lgs. n. 159/11, utilizzando il collegamento alla Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia;

Acquisiti al PG n. 149567 del 30.09.2019 i certificati del Casellario Giudiziale dei legali rappresentanti della ditta in oggetto;

Vista la D.G.R. n. 798 del 30.05.2016, che determina le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni di impianti di gestione rifiuti;

Vista la D.G.R. n. 1991 del 13.10.2003, prot. n. RIF/03/30123, che definisce le modalità di presentazione e di determinazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio di autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento/recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi;

Considerato che tale direttiva, al punto 5.3, prevede per i "centri di raccolta per la messa in sicurezza, la demolizione, il recupero dei materiali e la rottamazione di veicoli a motore" un importo della garanzia finanziaria calcolato "moltiplicando la quota di 10,00 € per la potenzialità complessiva dell'impianto espressa in tonnellate ed aggiungendo a tale valore la quota di 30,00 € moltiplicata per la superficie complessiva dell'impianto espressa in mq, al netto delle aree verdi", con un importo minimo pari a € 50.000,00;

Dato atto, altresì, che la potenzialità dell'impianto sarà pari a 2.971,2 tonnellate/anno e che l'estensione della superficie complessiva del centro di raccolta e rottamazione è pari a 4.687,10 m² al netto delle aree verdi, di parcheggio privato e della porzione in stabilizzato;

Considerato che l'importo della garanzia finanziaria, da prestare a favore di Arpaè determinata alla luce dei

suddetti importi e criteri risulta essere pari a:

$$2.971,2 \text{ t} \times 10,00 \text{ €/t} + 4.687,10 \text{ m}^2 \times 30,00 \text{ €/mq} = \text{€ } 170.325,00$$

Viste:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla LR n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 106 del 27.11.2018;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 64/2019 con la quale sono stati prorogati fino al 30.10.2019 gli incarichi di Posizione Organizzativa;
- la nota della Dirigente di questo SAC di Arpae del 04/09/2018 PGFC/2018/13898 avente ad oggetto: “Deleghe ai Responsabili di Posizione Organizzativa”;

Atteso che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Vista la proposta del provvedimento, acquisita in atti, resa dalla responsabile del procedimento, Dr.ssa Luana Francisconi, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Su proposta della responsabile del procedimento;

DETERMINA

1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, la ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** con sede legale e impianto in Comune di **Savignano sul Rubicone - Via Pietà n. 68**, alla gestione del **centro di raccolta e rottamazione ai sensi del D.Lgs. 209/03**, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate e di quelle contenute negli Allegati **A, B, C, C1, D, E** al presente atto;
2. di dare atto che la presente determina **ricomprende** e **sostituisce**, ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, le seguenti autorizzazioni:
 - autorizzazione alla gestione rifiuti (Allegato A);
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera (Allegato B);
 - autorizzazione allo scarico acque reflue di prima pioggia e di dilavamento (Allegato C e relativa planimetria Allegato C1);
 - autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche (Allegato D);
 - nulla osta ai sensi della L. 447/95 (Allegato E);

3. di approvare gli **Allegati A, B, C, C1 D, E** alla presente determinazione quali **parti integranti e sostanziali** del presente atto;
4. di stabilire che, **nel termine perentorio di 60 giorni** dalla data di efficacia del presente atto, la garanzia finanziaria deve essere aggiornata in riferimento alle disposizioni del presente atto. In alternativa la ditta potrà prestare, per l'esercizio dell'impianto in oggetto, una nuova garanzia finanziaria secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 1991 del 13 ottobre 2003, con le modalità di seguito elencate:
 - a) l'importo della garanzia finanziaria da prestare a favore di **Arpae - Direzione Generale - via Po 5 - 40139 Bologna**, è pari a **€ 170.325,00**;
 - b) la validità della garanzia finanziaria dovrà essere pari alla validità del presente atto maggiorata di due anni;
 - c) la garanzia finanziaria dovrà essere prestata secondo una delle forme previste dalla Legge 10 giugno 1982, n. 348 e dalla deliberazione n. 1991 del 13.10.2003, e precisamente:
 - a) *reale e valida cauzione in numerario od in titoli di Stato, ai sensi dell'art. 54 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con RD 23/5/1924, n. 827 e successive modificazioni;*
 - b) *fidejussione bancaria rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del RDL 12/3/1936, n. 375 e successive modifiche ed integrazioni (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato B alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - c) *polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni ed operante nel territorio della Repubblica in regime di libertà di stabilimento o di libertà di prestazione di servizi; (conforme allo schema di riferimento delle condizioni contrattuali di cui all'Allegato C alla delibera della R.E.R. n. 1991/03);*
 - d) la banca o la compagnia assicuratrice dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia del proprio documento di identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - e) il contraente, analogamente, dovrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione con la quale il firmatario della polizza dichiarerà di essere legittimato a sottoscrivere la polizza, allegando copia di un documento del proprio identità in corso di validità, la firma dovrà corrispondere a quella posta in calce alla polizza;
 - f) le dichiarazioni di cui alle lettere d) ed e) sopra riportate dovranno essere allegate all'originale dell'appendice;
 - g) la comunicazione di avvenuta accettazione, da parte di Arpae, della garanzia finanziaria dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
 - h) il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca dell'autorizzazione previa diffida;**
5. di precisare che deve essere comunicata tempestivamente ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena ogni **variazione** riguardante la **certificazione** attestante la conformità ai Reg. UE n. 715/13 e Reg. UE n. 333/11, relativamente ai rottami di rame, ferro, acciaio e alluminio (rinnovo, decadenza, modifica,

ecc.);

6. di precisare che, ai sensi dell'art. 208, comma 12, del D.Lgs. 152/06, la validità del presente provvedimento è fissata in **anni 10 dalla data del presente atto**, ed è rinnovabile su richiesta dell'interessato con le modalità previste nel medesimo comma;
7. di stabilire che, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 208, comma 19 del D.Lgs. 152/06, la ditta in oggetto dovrà presentare una nuova domanda di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione dell'impianto, qualora si renda necessaria la realizzazione di varianti sostanziali che comportino **modifiche** a seguito delle quali l'impianto non è più conforme all'autorizzazione rilasciata con il presente atto. Resta fermo che anche le modifiche inerenti le singole autorizzazioni ricomprese e sostituite dalla presente sono soggette alla medesima procedura prevista dall'art. 208 del D.Lgs. 152/06;
8. di stabilire che deve essere inoltre presentata formale comunicazione per ogni ulteriore modifica gestionale o strutturale all'impianto in oggetto;
9. di dare atto che, a decorrere dalla data di rilascio della presente autorizzazione la **determina di AUA** adottata con Det. Dirig. della Provincia di Forlì-Cesena n. 1536 del 27/05/2014, Prot. Prov.le 54963/2014, come modificata con DET-AMB-2019-3374 del 12.07.2019, **non è più efficace in quanto sostituita dal presente atto;**
10. di dare atto che il Servizio Territoriale di Arpaè è incaricato, ai sensi dell'art. 3 e dell'art. 5 della L.R. 44/95, di esercitare i controlli necessari al fine di assicurare il rispetto della normativa vigente e delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento;
11. di dare atto che nei confronti della sottoscritta, Dr.ssa Tamara Mordenti, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
12. di dare atto altresì che nella proposta del provvedimento, acquisita in atti, la Dr.ssa Luana Francisconi, attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;
13. di fare salvi:
 - a) i diritti di terzi;
 - b) quanto previsto dalle leggi vigenti in materia urbanistica ed edilizia, nonché quanto previsto dagli strumenti urbanistici vigenti;
 - c) quanto di competenza dei Vigili del Fuoco in materia di normativa antincendio;
 - d) gli ulteriori adempimenti previsti dal D.Lgs. 209/03 e dal D.Lgs. 49/14 per quanto applicabili all'impianto;
 - e) gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 230/95 e dal D.Lgs. 100/11;
 - f) gli adempimenti previsti dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - g) eventuali modifiche alle normative vigenti;
14. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge

alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

15. di trasmettere il presente provvedimento alla ditta interessata, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, all'Azienda USL Romagna, al Comune territorialmente competente, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, e ad ATERSIR, per il seguito di rispettiva competenza.

Per la Responsabile del Servizio
Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
(Dr.ssa Carla Nizzoli)
Il Delegato Responsabile della P.O. Procedimenti Unici
Dr.ssa Tamara Mordenti*

*documento firmato digitalmente

GESTIONE RIFIUTI

(Art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

1. La ditta dovrà comunicare la fine dei lavori di ripristino delle porzioni di pavimentazione e della relativa modalità di gestione transitoria, al competente SAC di Arpae;
2. nel rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'attività di recupero deve essere svolta senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare, senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, senza causare inconvenienti da rumori o odori e senza danneggiare il paesaggio. L'attività deve essere svolta nel rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti in materia di sicurezza ed igiene ambientale;
3. i rifiuti, le operazioni di recupero e i corrispondenti quantitativi autorizzati sono di seguito elencati*:

	EER	Operazioni autorizzate	Quantitativo massimo di stoccaggio istantaneo	Quantitativo massimo annuo (1/1 - 31/12)
A	160104* veicoli fuori uso	R13	10 t	2.300 t/anno
B	160601* batterie al piombo 160107* filtri dell'olio	R13	1,4 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>	6 t/anno <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga B)</i>
C	170401 rame, bronzo, ottone 170402 alluminio 170405 ferro e acciaio 170407 metalli misti	R4-R13	75 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>	250 t/anno <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga C)</i>
D	160106 veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose 160116 serbatoi per gas liquefatto 160117 metalli ferrosi 160118 metalli non ferrosi 160120 vetro 160122 componenti non specificati altrimenti 160214 apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 150104 imballaggi metallici 160801 catalizzatori esausti contenenti oro, argento, renio, rodio, palladio, iridio o platino (tranne 160807*) 170403 piombo 170404 zinco	R13	160,75 t <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga D)</i>	415,2 t/anno <i>(quantitativo complessivo per i rifiuti di cui alla riga D)</i>

170406	stagno			
191202	metalli ferrosi			
191203	metalli non ferrosi			
160119	plastica			
170411	cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410			

**si precisa che entro le quantità sopra riportate dovrà altresì essere mantenuto quanto approvato dal Comando Prov.le dei Vigili del Fuoco e indicato nel verbale di sopralluogo del 05.06.2019, nonché rispettato il quantitativo massimo consentito ai fini dell'esclusione dalla normativa anticendio per il deposito dei cavi;*

4. i rifiuti costituiti da ferro, acciaio, alluminio e sue leghe, di cui alla riga C della tabella sopra riportata, per i quali la ditta è autorizzata all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e del **Regolamento (UE) n. 333/11**, devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 6 del medesimo regolamento;
5. i rifiuti costituiti da rottami di **rame**, di cui alla riga C della tabella sopra riportata, per i quali la ditta è autorizzata all'operazione di recupero R4 e alla cessazione della qualifica di rifiuto ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i. e del **Reg. (UE) n. 715 del 25.07.2013**, devono essere gestiti conformemente ai criteri previsti da tale regolamento. Tale operazione di recupero non potrà pertanto essere svolta in assenza di un documento, in corso di validità, attestante la conformità del sistema di gestione della qualità ai sensi dell'art. 5 del medesimo regolamento;
6. il centro deve provvedere alla messa in sicurezza, alla demolizione, al recupero dei materiali e alla rottamazione dei veicoli a motore. La gestione dell'impianto dovrà avvenire conformemente alle procedure descritte nel Manuale Operativo, per quanto non in contrasto con le prescrizioni dell'autorizzazione, e nel rispetto della suddivisione del centro di raccolta negli specifici settori indicati sulla planimetria; la planimetria relativa all'organizzazione del centro di raccolta deve essere ben visibile ed esposta in più punti del sito;
7. le aree di gestione dei rifiuti autoprodotti e dei rifiuti prodotti da terzi (depositi R13) devono essere mantenuti separati tra loro;
8. i contenitori dedicati al deposito temporaneo dei rifiuti con i codici EER 130205*, 160113* e 160115 non possono essere "delocalizzati" in attesa della ditta autorizzata per il prelievo dei rifiuti detenuti all'interno degli stessi;
9. il deposito (settore C) delle parti di ricambio in scaffalature poste sotto la pensilina Est, deve riguardare esclusivamente i seguenti pezzi non inerenti alla sicurezza dell'autoveicolo: specchietti retrovisori, fanali, paraurti, sportelli e cerchi. Tale deposito dovrà essere costantemente e totalmente coperto da adeguate telonature ignifughe in materiale riflettente, in modo da aderire alla scaffalatura stessa e consentire un'adeguata protezione dagli agenti atmosferici;
10. i bacini di contenimento dei rifiuti posti all'aperto sotto la tettoia ovest, devono essere mantenuti costantemente puliti e vuoti.

11. il Gestore deve esibire, su richiesta degli Organi di Controllo, l'Attestato di iscrizione impresa Registro Nazionale f-gas per l'impresa;
12. in attuazione ai commi 2 e 3 del DM 12 maggio 2016, n.101, gli airbag dovranno essere neutralizzati prima della rimozione, qualora effettuata nell'ambito delle operazioni di trattamento dei veicoli a fine vita;
13. il contenitore per il deposito di olio **motore**, olio della **trasmissione** e olio del **cambio non** può coincidere con il contenitore per il deposito di olio **del circuito idraulico**, anche se dotati di doppia camera o disposti su adeguato bacino di contenimento impermeabilizzato e posti sotto tettoia; a loro volta dovranno essere distinti in oli minerali o oli sintetici, in quanto hanno codici EER diversi tra loro;
14. i liquidi refrigeranti, gli oli degli impianti frenanti e gli altri liquidi contenuti nel veicolo fuori uso, vanno stoccati singolarmente in serbatoi o fusti posizionati su pavimento impermeabilizzato, dotati di idoneo bacino di contenimento di adeguata capacità, se non già dotati "di doppia camera";
15. su ciascun serbatoio o fusto presente nell'insediamento deve essere apposta adeguata etichettatura, con indicata la tipologia del rifiuto, gli eventuali rischi per le sostanze contenute e nel caso di rifiuto pericoloso lo stesso deve essere stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose. Ogni serbatoio, inoltre, deve essere munito di dispositivi necessari per effettuare in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento e svuotamento, evitando percolamenti anche accidentali;
16. il contenitore delle batterie esauste non deve essere dotato di tappo di fondo, nel caso fosse presente, dovrà essere rimosso o chiuso prima del suo utilizzo;
17. gli stoccaggi dei PFU e dei pneumatici riutilizzabili devono essere sempre previsti al coperto e separati fra loro;
18. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti, per soluzioni acide, nelle immediate vicinanze del contenitore delle batterie esauste;
19. dovrà essere garantita la presenza del contenitore di stoccaggio delle sostanze assorbenti per idrocarburi e oli esausti, idoneo per liquidi infiammabili, nel settore "B" dedicato al trattamento del veicolo fuori uso;
20. la sostanza utilizzata per assorbire idrocarburi, oli esausti e liquidi infiammabili deve essere costituita da materiale inerte (sepiolite, sabbia fine addensante, fogli o granuli assorbenti, ecc.), mentre si esclude la segatura;
21. durante le operazioni di riduzione volumetrica delle carcasse bonificate e trattate, previste nel settore D, non devono verificarsi fuoriuscite di residui liquidi; la pressa compattatrice mobile utilizzata deve sempre essere dotata di serbatoio di raccolta di eventuali percolati;
22. dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne, comprese le corsie previste fra gli accatastamenti delle carcasse;
23. resta fermo che la ditta dovrà effettuare le operazioni di trattamento sui veicoli fuori uso nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 6, comma 2, del D.Lgs. 209/03 e di seguito riportate:
 - a) effettuare al più presto le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori uso di cui all'allegato I, punto 5, del D. Lgs. 209/03;
 - b) effettuare le operazioni per la messa in sicurezza, di cui al citato allegato I, punto 5, prima di

procedere allo smontaggio dei componenti del veicolo fuori uso o ad altre equivalenti operazioni volte a ridurre gli eventuali effetti nocivi sull'ambiente;

- c) rimuovere preventivamente, nell'esercizio delle operazioni di demolizione, i componenti e i materiali di cui all'allegato 2 etichettati o resi in altro modo identificabili, secondo quanto disposto in sede comunitaria;
- d) rimuovere e separare i materiali e i componenti pericolosi in modo da non contaminare i successivi rifiuti frantumati provenienti dal veicolo fuori uso;
- e) eseguire le operazioni di smontaggio e di deposito dei componenti in modo da non compromettere la possibilità di reimpiego, di riciclaggio e di recupero;

24. l'attività del centro, fatte salve indicazioni più restrittive contenute nei regolamenti comunali, deve essere conforme ai seguenti criteri gestionali:

- a) nell'area di conferimento non è consentito l'accatastamento dei veicoli;
- b) per lo stoccaggio del veicolo messo in sicurezza e non ancora sottoposto a trattamento è consentita la sovrapposizione massima di tre veicoli, previa verifica delle condizioni di stabilità e valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori;
- c) l'accatastamento delle carcasse già sottoposte alle operazioni di messa in sicurezza ed il cui trattamento è stato completato non deve essere superiore a cinque metri di altezza;
- d) le parti di ricambio destinate alla commercializzazione devono essere stoccate prendendo gli opportuni accorgimenti, per evitare il loro deterioramento ai fini del successivo reimpiego;
- e) lo stoccaggio dei rifiuti recuperabili deve essere realizzato in modo tale da non modificare le caratteristiche del rifiuto e da non compromettere il successivo recupero;
- f) i container utilizzati all'aperto dovranno essere chiusi al termine di ogni giornata di lavoro. Nel caso vi siano condizioni atmosferiche particolari, quali ad esempio vento forte, neve o pioggia di una certa intensità dovranno essere mantenuti chiusi anche durante l'orario di lavoro;
- g) le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi;
- h) i pezzi smontati devono essere stoccati in luoghi adeguati ed i pezzi percolanti olio devono essere stoccati su basamenti impermeabili;
- i) gli oli esausti, i liquidi antigelo, i liquidi per freni e quelli refrigeranti devono essere asportati e stoccati in modo separato entro idonei recipienti, secondo le modalità e le prescrizioni fissate dalla normativa vigente per lo stoccaggio dei rifiuti pericolosi;
- j) lo stoccaggio degli oli usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/92 e al D.M. 392/96 e s.m.i.;
- k) i serbatoi per i rifiuti liquidi se non dotati di doppia camera devono essere provvisti di un bacino di contenimento con un volume almeno pari al 100% del volume del singolo serbatoio che vi insiste o, nel caso di più serbatoi, almeno al 110% del volume del serbatoio avente volume maggiore;
- l) i serbatoi di GPL o metano devono essere bonificati prima dell'accatastamento ;
- m) lo stoccaggio degli accumulatori esausti deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistema di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse;

- n) tutti i contenitori dei rifiuti pericolosi dovranno essere collocati in aree dotate di apposita copertura;
 - o) sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto pericoloso stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose;
 - p) dovrà essere sempre garantita una idonea viabilità del centro, al fine di accedere in sicurezza alle varie aree aziendali interne;
 - q) dovrà essere costantemente mantenuto libero l'accesso a tutti i pozzetti della rete fognaria interna;
 - r) nell'impianto di disoleazione devono confluire solo acqua e le piccole quantità di olio lubrificante esausto eventualmente presenti sulla superficie impermeabile e dilavate dalle acque meteoriche. In nessun caso tale impianto può essere inserito in processo di lavorazione in cui si preveda lo sversamento, la raccolta e lo stoccaggio di olio esausto;
 - s) la ditta deve eseguire un'idonea manutenzione ad impianti e strutture al fine di garantire adeguati livelli di protezione ambientale; in particolare dovranno essere eseguiti autocontrolli almeno semestrali, atti a verificare l'integrità delle pavimentazioni e, qualora vengano rilevate carenze strutturali, dovranno essere ripristinati, nel minor tempo possibile e in condizione di sicurezza dell'impianto, i requisiti ottimali di esercizio. Gli autocontrolli e gli interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, dovranno essere riportati in apposito registro, con pagine numerate e vidimate da Arpae-Servizio Territoriale, tenuto a disposizione degli organi di vigilanza;
25. al momento della consegna al centro di raccolta del veicolo destinato alla demolizione, il titolare del centro deve rilasciare al detentore del veicolo apposito certificato di rottamazione conforme ai requisiti di cui all'allegato IV del D.Lgs. 209/03, completato dalla descrizione dello stato del veicolo consegnato, nonché dall'impegno a provvedere alla cancellazione dal PRA e al trattamento del veicolo;
26. la cancellazione dal PRA del veicolo fuori uso deve avvenire conformemente a quanto indicato all'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 209/03 e alle disposizioni del Decreto Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358;
27. non possono essere alienati, smontati o distrutti i veicoli a motore e i rimorchi da avviare allo smontaggio ed alla successiva riduzione in rottami senza aver prima adempiuto ai compiti di cui al punto precedente;
28. gli estremi della ricevuta dell'avvenuta denuncia e consegna delle targhe e dei documenti relativi ai veicoli fuori uso devono essere annotati sull'apposito registro di entrata e di uscita dei veicoli da tenersi in conformità alle disposizioni emanate ai sensi del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;
29. ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 209/2003, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate in occasione dello svolgimento delle operazioni di trattamento del veicolo fuori uso, ad esclusione di quelle che hanno attinenza con la sicurezza dello stesso veicolo individuate all'allegato III del D.Lgs. 209/03. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza del veicolo fuori uso sono cedute solo agli iscritti alle imprese esercenti attività di autoriparazione, di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e successive modificazioni, e sono utilizzate se sottoposte alle operazioni di revisione singola previste

dall'art. 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. L'utilizzazione delle parti di ricambio attinenti la sicurezza dei veicoli da parte delle imprese esercenti attività di autoriparazione deve risultare da fatture rilasciate al cliente;

30. ai sensi dell'art. 231 del D.Lgs. 152/06, è consentito il commercio delle parti di ricambio recuperate dalla demolizione di veicoli a motore o rimorchi non disciplinati dal D.Lgs. 209/03 ad esclusione di quelle che abbiano attinenza con la sicurezza dei veicoli. L'origine delle parti di ricambio immesse alla vendita deve risultare dalle fatture e dalle ricevute rilasciate al cliente. Le parti di ricambio attinenti alla sicurezza dei veicoli sono cedute solo agli esercenti l'attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122, e, per poter essere utilizzate, ciascuna impresa di autoriparazione è tenuta a certificarne l'idoneità e la funzionalità;
31. i rifiuti sottoposti alla sola operazione R13 (messa in riserva) restano sottoposti al regime dei rifiuti e come tali dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati ai sensi della normativa vigente in materia di rifiuti;
32. sul registro di carico e scarico per i rifiuti aventi codici EER generici (*componenti non specificati altrimenti*) dovranno essere annotate informazioni aggiuntive sulla composizione, natura, ecc. del rifiuto;
33. i rifiuti da sottoporre alle operazioni di recupero R4 dovranno essere mantenuti separati da quelli da quelli per cui si effettua esclusivamente la messa in riserva R13;
34. il passaggio fra siti adibiti all'effettuazione dell'operazione di recupero R13 "Messa in riserva" è consentito esclusivamente per una sola volta ed ai soli fini della cernita o selezione o frantumazione o macinazione o riduzione volumetrica dei rifiuti;
35. i rifiuti non possono sostare presso l'impianto per un periodo superiore ad un anno;
36. deve essere accertato il regolare possesso delle autorizzazioni previste dalle normative vigenti da parte delle ditte a cui vengono affidati i rifiuti;
37. nelle aree verdi individuate sulla planimetria e nell'area pavimentata in stabilizzato è fatto divieto di effettuare qualsiasi attività o deposito che ne modifichi la destinazione;
38. la schermatura (siepe sempreverde o artificiale) e la recinzione previste nel progetto dovranno essere mantenute nel tempo;
39. la **viabilità interna** di larghezza pari a 3 metri risulta adeguata per il transito di un mezzo in un unico senso di marcia. La ditta dovrà pertanto regolamentare l'accesso dei mezzi in ingresso e in uscita dall'impianto garantendo il senso unico alternato di marcia;
40. visto il lay-out dell'impianto, i rifiuti pericolosi costituiti da **autoveicoli incidentati** non potranno essere conferiti nel settore A;
41. in relazione alle attestazioni dell'avvenuta sorveglianza radiometrica da parte dell'esperto qualificato di II o III livello restano ferme le disposizioni previste dal comma 2, art. 1 e dal comma 2, art. 2 del D.Lgs. 100/11 e s.m.i.. Detta documentazione deve essere conservata e registrata in apposito registro da tenere a disposizione delle autorità di vigilanza;

42. la ditta, nel caso di eventuale nomina di un nuovo esperto qualificato per modifica/risoluzione dell'attuale incarico, deve comunicarlo all'autorità preposta al rilascio dell'autorizzazione, allegando le procedure radiometriche approvate dallo stesso per le parti di competenza;
43. in caso di rilevamento di livelli anomali di radioattività, gli interventi previsti devono essere messi in atto il più tempestivamente possibile, comunque non oltre le 48 ore dal momento di rilevamento di anomalo livello di radioattività;
44. alla cessazione dell'attività la ditta dovrà provvedere all'effettuazione delle operazioni di messa in sicurezza, chiusura dell'impianto e ripristino del sito, operando nel rispetto dei seguenti criteri generali:
 - a) dovranno essere rimossi tutti i rifiuti stoccati presso l'impianto, avviandoli a corretto smaltimento e/o recupero presso centri autorizzati;
 - b) dovrà essere effettuata un'attenta ed accurata pulizia delle superfici adibite a lavorazione e stoccaggio dei rifiuti, provvedendo contestualmente a verificare lo stato di integrità delle stesse;
 - c) qualora fossero rilevate situazioni di potenziale contaminazione, la ditta dovrà operare secondo quanto previsto alla parte IV, titolo V del D.Lgs. 152/06 in materia di bonifica dei siti contaminati.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali in materia di emissioni in atmosfera:

- D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Parte Quinta;
- D.G.R. n. 960 del 16 giugno 1999;
- D.G.R. n. 2236/09 e smi;
- L.R. 30 luglio 2015, n. 13;
- D.G.R. n. 1181 del 23 luglio 2018;

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. con autorizzazione unica D.G.P. n. 85/17156 del 24/02/2009 e s.m.i., relativamente all'esercizio del centro di raccolta ai sensi del D.Lgs. 209/03 e rottamazione sito in Comune di Savignano sul Rubicone (FC), Via Pietà n. 68.

Con l'istanza di rinnovo di tale autorizzazione PAGLIERANI snc di Paolo e Renzo chiede di ricomprendere nell'autorizzazione art. 208 del D.Lgs. 152/2006 anche l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del citato decreto per le emissioni diffuse provenienti dalle seguenti operazioni:

- taglio a caldo propano/ossigeno di materiale ferroso eseguita per lo smontaggio dei veicoli fuori uso quantificato in 25 ore/anno, con una durata massima giornaliera di 1 ora/giorno (intesa come somma dei diversi interventi di taglio, ciascun taglio ha una durata molto breve, di circa 1 - 2 minuti), svolto nell'area dello stabilimento denominata EM1, come individuata nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;
- bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante apparecchiatura mobile, con combustione del gas metano e del GPL residuo tramite torcia, quantificata in 60 giorni/anno (all'interno della giornata di utilizzo la torcia sarà attiva per circa 15 - 60 minuti, come somma delle diverse attivazioni), svolta nell'area dello stabilimento denominata EM2, come individuata nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/09/2019, preso atto della relazione tecnica istruttoria del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera: *“L'istanza, a seguito della presentazione della domanda di autorizzazione alle emissioni in atmosfera (art.269 del D.Lgs.152/06 e smi) è risultata tale da essere valutata positivamente, ma subordinatamente alle seguenti prescrizioni, come di seguito modificata in Conferenza:*

- *l'attività di taglio a caldo (taglio a propano e taglio al plasma) e di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, dovranno essere svolte all'aperto,-rispettivamente nelle aree dello stabilimento denominate zona **EM1** e zona **EM2**, come*

individuare nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;

- *l'attività di taglio a caldo non potrà essere svolta in concomitanza con le attività svolte nell'area denominata zona **EM2** che consistono nella bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo e della disattivazione degli air-bag;*

Dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dalle attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività”.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 20/09/2018 ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., con le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Il Responsabile dell'endoprocedimento evidenzia che la Ditta non effettua il taglio al plasma ma solamente il taglio a caldo propano/ossigeno, e che pertanto l'indicazione di tale attività nel verbale della Conferenza di Servizi del 20/09/2019 è da considerarsi un mero errore materiale.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica del Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi riportate nei verbali delle sedute del 21/02/19 e del 20/09/19 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. con le modalità e le prescrizioni riportate nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 16/12/2018, acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/21153, 21154 e 21155 del 17/12/2018, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni diffuse** in atmosfera derivanti dall'attività di taglio a caldo propano/ossigeno di materiale ferroso eseguita per lo smontaggio dei veicoli fuori uso e dall'attività di bonifica dei serbatoi dei veicoli mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, svolte all'aperto nell'area aziendale **sono autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto della prescrizioni di seguito stabilite:**
 - a) l'attività di taglio a caldo propano/ossigeno e di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, dovranno essere svolte all'aperto, rispettivamente nelle aree dello stabilimento denominate **zona EM1** e **zona EM2**, come individuate nella planimetria generale dello stabilimento con ubicazione delle zone di emissione;
 - b) l'attività di taglio a caldo non potrà essere svolta in concomitanza con le attività svolte nell'area denominata zona EM2 che consistono nella bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo e nella disattivazione degli air-bag;

- c) dovranno essere messi in opera tutti gli accorgimenti al fine di limitare emissioni diffuse provenienti dalle attività di taglio a caldo e da ogni altra attività in grado di determinare emissioni polverulente e di evitare eventuali disagi ambientali derivanti da queste attività.
2. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio della attività di taglio a caldo propano/ossigeno e della attività di bonifica dei serbatoi degli automezzi mediante combustione del gas metano e del GPL residuo, entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio delle attività, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente a tali attività.
 3. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Savignano sul Rubicone, al Servizio Autorizzazioni e Concessioni - Area Autorizzazioni e Concessioni Est di Arpae ed al Servizio Territoriale di Forlì-Cesena dell'Area Prevenzione Ambientale Est di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio delle attività con un anticipo di almeno 15 giorni.
 4. Entro **30 giorni** a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dell'attività.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA E DI DILAVAMENTO

(art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Viste le seguenti norme settoriali:

- D.Lgs. 152/06 "Norme in materia ambientale" – Parte Terza e s.m.i.;
- L.R. 3 del 21 aprile 1999 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e integrazioni, la quale assegna alle Province la competenza al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi delle acque reflue industriali e delle acque assimilate alle domestiche;
- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2003 n. 1053 "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 come modificato dal D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 258 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";
- Deliberazione della Giunta Regionale 14 febbraio 2005 n. 286 recante "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne (art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152);
- Deliberazione della Giunta Regionale 18 dicembre 2006 n. 1860 recante "Linee Guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della DGR n. 286 del 14/02/2005;

PREMESSE:

- La ditta Paglierani Snc di Paolo e Renzo, con sede legale in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) Via Pietà, n. 68, è autorizzata allo scarico delle acque reflue di dilavamento e di prima pioggia con AUA adottata ai sensi del DPR 59/13 dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione n. 1536 del 27/05/2014 e rilasciata dal SUAP del Comune di Savignano sul Rubicone in data 05/06/2014, relativamente alla gestione dell'impianto di recupero rifiuti non pericolosi sito in Comune di Savignano sul Rubicone (FC) Via Pietà, n. 68;
- Con l'istanza di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione rilasciata con D.G.P. n. 85-17156 del 24/02/2009 presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., la ditta chiede di ricomprendere l'autorizzazione allo scarico di acque reflue di prima pioggia e dilavamento rilasciata con AUA sopra richiamata;
- Rilevato che, rispetto quanto già autorizzato, la ditta comunica che da rilievi più accurati in loco la superficie esterna dell'insediamento soggetta al trattamento delle acque di prima pioggia risulta pari a mq 2.950,72 a fronte dei 3.051,50 mq indicati nell'autorizzazione vigente;
- Verificato pertanto che gli scarichi sono così costituiti:
 1. **scarico di acque reflue di dilavamento** (S1 in planimetria) provenienti dalla platea di stoccaggio materiali avente una superficie complessiva pari a mq 317,00;

2. **scarico di acque reflue di prima pioggia** (S2 in planimetria) provenienti dai piazzali adibiti al transito e parcheggio automezzi e stoccaggio rifiuti non particolarmente inquinanti aventi una superficie complessiva pari a mq 2.950,72;

- I sistemi di trattamento installati non hanno subito modifiche e risultano conformi a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06, DGR n. 286/05 e DGR n. 1860/06;
- è stato espresso parere favorevole con prescrizioni dall'Area Prevenzione Ambientale – Area Est – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena – Distretto di Forlì di Arpae, reso nella conferenza dei servizi del 20/09/2019e in data 08/04/2010 acquisito dalla Provincia di Forlì-Cesena al Prot. Prov. n. 35350;
- Gli scarichi finali delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia, previo trattamento depurativo e pozzetto di ispezione, confluiscono in unica condotta di scarico unitamente alla acque reflue domestiche e recapitano in fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone;
- La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20/09/2019, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole, nel rispetto di specifiche prescrizioni, al rilascio del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, comprensiva dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue di dilavamento e prima pioggia;
- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere al rilascio del rinnovo con modifiche dell'autorizzazione sopra citata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni di seguito riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO:

- Relazione Tecnica acquisita agli atti dalla Provincia di Forlì-Cesena in data 23/02/2010 al Prot. Prov.le n. 16621;
- Documentazione conservata agli atti dell'Unità Impianti, allegata all'istanza presentata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 in data 16/12/2018 acquisita al protocollo di Arpae PGFC/2018/21153, 21154 e 21115 del 17/12/2018 e le successive integrazioni;
- Planimetria dello schema fognario acquisita agli atti di Arpae in data 09.09.2019, PG/2019/138759 (allegato C1);

CONDIZIONI:

SCARICO ACQUE REFLUE DI PRIMA PIOGGIA (S1 in planimetria)

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Pietà, n. 68 – Savignano sul Rubicone (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti e centro di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	Acque reflue di prima pioggia dilavamento provenienti provenienti dai

	piazzali adibiti al transito e parcheggio automezzi e stoccaggio rifiuti non particolarmente inquinanti aventi una superficie complessiva pari a mq 2.950,72
Sistemi di trattamento	Impianto vasca di prima pioggia avente volume totale pari a mc 52,00, volume utile pari a mc 47,686 di cui mc 5,00 volume fanghi; disoleatore con volume pari a mc 3,10 con filtri a coalescenza e portata della pompa pari a 1 l/sec
Pozzetto fiscale di controllo	<i>Pozzetto di controllo e prelievo campioni</i> posto subito a valle del disoleatore e prima della confluenza con le acque reflue di dilavamento
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza", limitatamente ai parametri Solidi sospesi, grassi e oli minerali, Idrocarburi Totali;
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto, dovrà essere effettuato un autocontrollo dello scarico per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza" limitatamente ai parametri Solidi Sospesi Totali, Idrocarburi Totali e COD. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpae SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetti d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuti costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione dell'impianto di disoleazione dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi della vasca di prima pioggia. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice

dovrà fornire a corredo dell'impianto;

8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. La pompa all'interno della vasca di prima pioggia dovrà essere predisposta per immettere dopo 48-72 ore dall'evento piovoso i reflui nel disoleatore con una portata pari a 1 l/sec;
11. Lo svuotamento del vano degli oli dovrà avvenire con adeguata periodicità. Detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitori e/o smaltiti in conformità ai dettami di legge in specifica materia;
12. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
13. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
14. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpa (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
15. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpa (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SCARICO ACQUE REFLUE DI DILAVAMENTO (S2 in planimetria)

Indirizzo dell'insediamento da cui origina lo scarico	Via Pietà, n. 68 – Savignano sul Rubicone (FC)
Destinazione dell'insediamento	Impianto di smaltimento e/o recupero rifiuti e centro di raccolta e trattamento autoveicoli fuori uso
Classificazione dello scarico	Acque reflue di dilavamento provenienti dalla platea di stoccaggio materiali avente una superficie complessiva pari a mq 317,00
Sistemi di trattamento	Impianto di sedimentazione/disoleazione in continuo avente un volume totale pari a mc 22,45 di cui volume di separazione mc 20,00 vano fanghi 2,45 e vano raccolta oli mc 2,18
Pozzetto fiscale di controllo	Pozzetto di campionamento posto subito a valle del sistema di trattamento e prima della confluenza con le acque di prima pioggia
Corpo Recettore	Fosso stradale afferente al Bacino Idrico del Fiume Rubicone

PRESCRIZIONI:

1. Mantenere i parametri qualitativi degli scarichi entro i limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "Parte Terza";
2. **Con cadenza triennale, dalla data del presente atto ovvero dall'effettiva attivazione dello scarico, dovrà essere effettuato un autocontrollo per l'accertamento dei limiti fissati dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/06 "parte Terza", per almeno i seguenti parametri: Solidi Sospesi Totali, COD, Idrocarburi Totali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "Principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato; gli esiti degli autocontrolli dovranno essere tempestivamente comunicati ad Arpa SAC Unità Infrastrutture Fognarie (pec: aofc@cert.arpa.emr.it);**
3. Il pozzetto d'ispezione terminale, idoneo al prelevamento di campioni di acque di scarico, dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza in adempimento a quanto disposto dal comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/06 e smi;
4. Il pozzetto di campionamento finale e i pozzetti di ispezione e manutenzione degli impianti di trattamento dovranno essere mantenuti sgombri dai materiali in lavorazione in modo da consentire in ogni momento ispezioni, manutenzioni, interventi di emergenza e campionamento dello scarico;
5. Con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti gli spurghi degli impianti di disoleazione. I fanghi/oli raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati del D.Lgs. 152/06 "Parte Quarta – Norme in materia di gestioni dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati";
6. Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico;
7. La Ditta dovrà effettuare una costante e periodica manutenzione e pulizia degli impianti di trattamento dei reflui (in particolare vasche e filtri a coalescenza, ecc.), così come indicato dalla norma tecnica UNI EN 858-2, par. 6 e nel libretto di uso e manutenzione che la ditta costruttrice dovrà fornire a corredo dell'impianto;
8. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema finale di chiusura automatica dello scarico che impedisca sversamenti accidentali di reflui non trattati;
9. L'impianto di disoleazione dovrà essere provvisto di un sistema audiovisivo che segnali il riempimento delle vasche di stoccaggio degli oli;
10. Lo svuotamento del vano oli dovrà avvenire con adeguata periodicità e comunque ogni 6 mesi ; detti oli dovranno essere stoccati in altri contenitore o smaltiti in conformità ai dettati di legge specifici. Qualora, durante le ispezioni operazioni al serbatoio degli oli non venisse rilevata la presenza di detta sostanza, dovrà essere allegata alla documentazione relativa alla gestione dei

rifiuti, un'autocertificazione che documenti il giorno della verifica e le motivazioni del mancato recupero della sostanza oleosa;

11. La planimetria della rete fognaria dovrà essere conservata presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza;
12. Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti;
13. E' fatto obbligo dare immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
14. Dovrà essere data immediata comunicazione ad Arpae (pec: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verificano imprevisti tecnici che modificano provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

(art. 124 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

Vista:

- il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- la parte terza del D.Lgs. 152/06;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 1053/03;

PREMESSE:

- la ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** in data 16.12.2018, PGFC n. 21153, 21154 e 21115 del 17.12.2018, e successive modifiche e integrazioni, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- il Comune di Savignano sul Rubicone con mail del 09.02.2019 ha chiesto di acquisire il parere del Servizio Territoriale di Arpae in merito allo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali;
- in data 25.07.2019, con nota prot. Com.le n. VI-9-16193, il Comune di Savignano sul Rubicone, ha rilasciato la DET-AMB-2019-3374 del 12/07/2019, che modifica l'AUA rilasciata alla ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** con Det. Dirig. della Provincia di Forlì-Cesena n. 1536 del 27/05/2014, Prot. Prov.le 54963/2014, inerente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche;
- il Comune di Savignano sul Rubicone, nella seduta della conferenza del 20.09.2019, ha precisato che tale autorizzazione e le relative prescrizioni verranno ricomprese e sostituite dalla presente autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo inoltre che la prescrizione n. 6 dell'Allegato B dell'AUA suddetta venga modificata come di seguito riportato:

6) dovrà essere installato entro 4 mesi un pozzetto di ispezione immediatamente a valle della seconda fossa Imhoff prima che lo scarico confluisca in altro scarico o si immetta nel recettore finale. La ditta dovrà comunicare al Comune e ad Arpae l'avvenuta installazione del pozzetto di ispezione.
- il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso le proprie valutazioni nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.09.2019, come da relazione tecnica istruttoria acquisita al PG n. 149748 del 30.09.2019, esprimendo parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20.09.2019, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva anche dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche nel rispetto delle prescrizioni di cui alla DET-AMB-2019-3374 del 12/07/2019 con la modifica sopra evidenziata;

Tutto ciò premesso:

AUTORIZZA

lo scarico di acque reflue domestiche in acque superficiali alle seguenti prescrizioni:

CARATTERISTICHE:

- Responsabile dello scarico:	PAGLIERANI S.N.C. DI PAOLO E RENZO
- Indirizzo insediamento:	Via Pietà n. 68
- Destinazione uso insediamento:	Centro raccolta veicoli fuori uso
- Classificazione scarico:	Acque reflue domestiche
- Potenzialità insediamento (in a.e.):	5
- Recettore dello scarico:	Fosso stradale tombinato di via Pietà
- Sistemi trattamento prima dello scarico:	Monoblocco trivalente da 5 a.e. composto da: - n. 01 fossa Imhoff (vol. comp. sed. L 250; vol. comp. dig. L 1000) - n. 01 filtro batterico aerobico (vol. mc 3,35; alt m 1,50) e da un sedimentatore finale: - n. 01 fossa Imhoff da 4 a.e. (vol. comp. sed. L 250; vol. comp. dig. L 1000)

PLANIMETRIA DI RIFERIMENTO:

“Tav. 2 Stato di progetto - Schema della rete fognaria e trattamento dei reflui”, acquisita al PG n. 138759 del 09.09.2019, a firma dell'Ing. O. Silvagni (Allegato C1)

PRESCRIZIONI:

1. il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni agli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, da eseguirsi con idonea periodicità, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali;
2. le fosse Imhoff **dovranno essere vuotate con periodicità adeguata e comunque non superiore all'annuale**; con la stessa periodicità dovrà essere vuotato e lavato controcorrente il filtro batterico;
3. i fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzo idoneo e smaltiti presso un depuratore autorizzato. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei fanghi dovranno essere conservati presso l'insediamento per un periodo non inferiore a 5 anni a disposizione degli organi di vigilanza;
4. è fatto obbligo dare immediata comunicazione all'Autorità Competente e ad Arpae ST di guasti agli impianti o di altri fatti o situazioni che possono costituire occasioni di pericolo per la salute pubblica e/o pregiudizio per l'ambiente;
5. le fosse Imhoff e il filtro batterico devono essere mantenuti costantemente liberi da copertura in terreno e accessibili per la manutenzione ed eventuali controlli;

6. **dovrà essere installato entro 4 mesi un pozzetto di ispezione immediatamente a valle della seconda fossa Imhoff prima che lo scarico confluisca in altro scarico o si immetta nel recettore finale. La ditta dovrà comunicare al Comune e ad Arpae l'avvenuta installazione del pozzetto di ispezione.**
7. rilevato che il sistema è dotato di pompa per il convogliamento dei reflui fino alla quota del sedimentatore finale, entro il medesimo termine di cui sopra, dovrà essere installato un **sistema acustico/visivo che segnali il mancato funzionamento della pompa.**
8. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamenti o ristagni delle acque reflue nel fosso recettore, onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
9. ogni modifica strutturale e di processo che intervenga in maniera sostanziale nella qualità e quantità dello scarico, dovrà essere preventivamente comunicata al Comune e ad Arpae-SAC e comporterà il riesame dell'autorizzazione.

NULLA OSTA ACUSTICO

(Legge 26 OTTOBRE 1995, N. 447 e s.m.i.)

PREMESSE:

- la ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo** in data 16.12.2018, con documentazione acquisita ai PGFC n. 21153, 21154 e 21115 del 17.12.2018, e successive modifiche e integrazioni, ha chiesto il rinnovo dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06, chiedendo di ricomprendere nell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 anche il rilascio del nulla osta ai sensi della L. 447/95
- il Comune di Savignano sul Rubicone con mail del 09.02.2019 ha chiesto di acquisire il parere del Servizio Territoriale di Arpae in merito all'impatto acustico;
- dato che il Servizio Territoriale di Arpae ha espresso le proprie valutazioni nell'ambito della seduta della Conferenza dei Servizi del 20.09.2019, come da relazione tecnica istruttoria acquisita al PG n. 149748 del 30.09.2019, esprimendo parere favorevole nel rispetto di specifiche prescrizioni;
- il Comune di Savignano sul Rubicone, nella seduta della conferenza del 20.09.2019 ha comunicato il "nulla osta ai sensi della L. 447/95 nel rispetto delle prescrizioni impartite dal Servizio Territoriale di Arpae, con il dimezzamento dei tempi relativi alle misurazioni fonometriche e all'invio della relazione tecnica. Dovrà essere pertanto comunicata ad Arpae e al Comune l'inizio attività nella nuova configurazione".
- la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 20.09.2019, ha svolto le valutazioni conclusive esprimendo parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., comprensiva del nulla osta ai sensi della L. 445/97;

Tutto ciò premesso:

NULLA OSTA

dal punto di vista acustico, ai sensi dell'art. 8 della L.Q. 447/95 e s.m.i., al rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica per la gestione dei rifiuti rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla ditta **PAGLIERANI S.n.c. di Paolo e Renzo**, per l'impianto situato in Comune di Savignano sul Rubicone – Via Pietà n. 68, nel rispetto delle prescrizioni di seguito riportate:

- dovrà essere comunicata ad Arpae e al Comune di Savignano sul Rubicone la data di inizio attività nella nuova configurazione;
- entro **2 mesi** dall'inizio dell'attività, dovranno essere effettuate misure fonometriche volte a verificare il rispetto del limite di immissione differenziale diurno ex art. 4 del DPCM 14/11/1997;
- le misure, di congrua durata, dovranno essere effettuate in prossimità delle abitazioni identificate come recettori A (R1) e B (R2), (in corrispondenza della parete recettore più esposta alle emissioni dell'attività); le misure dovranno essere rappresentative del massimo impatto acustico arrecato dalla ditta: si dovrà tenere conto della contemporaneità nell'attivazione delle sorgenti sonore/impianti utilizzati, valutando l'eventuale presenza di componenti tonali ed impulsive.

- qualora dai rilievi fonometrici post operam emergesse la necessità di attuare opere di contenimento acustico, a protezione dei recettori limitrofi, le stesse dovranno essere individuate e descritte nella relazione di cui al punto 1), fermo restando che lo svolgimento dell'attività dovrà proseguire nel rispetto dei limiti di legge.
- la relazione tecnica contenete gli esiti dei rilievi dovrà essere inviata all'Amministrazione comunale e ad Arpae **entro 3 mesi** dall'inizio dell'attività;
- Da ultimo resta fermo che qualunque variazione all'attività, ovvero alle sorgenti sonore che possa determinare un incremento delle immissioni sonore nell'ambiente esterno e/o abitativo, dovrà essere oggetto di nuova valutazione di impatto acustico (redatta in conformità alla D.G.R. 673/2004), da presentare preventivamente all'Amministrazione comunale e ad Arpae-SAC, al fine valutare di tali modifiche e verificare il rispetto dei limiti di legge.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.